



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 159/2024

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **69270/C** del registro di segreteria, depositato in data 14 luglio 2023.

Ad istanza di

F. G. (C.F.OMISSIS), nato a OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS,
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv.
Raoul Scotto di Tella (C.F. SCTRLA62M09F839X - PEC:
raoulscottoditella@avvocatinapoli.legalmail.it) e dall'avv. Silvia Cordova
(C.F. CRDSLV75T42G273M - PEC: avvsvilviacordova@legalmail.it)
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo,
Piazza Virgilio n. 4.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale
rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gramuglia
(C.F.: GRMFNC64R17F158V - PEC:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Tiziana G.
Norrito (C.F.: NRRTNG70H55F061Y - PEC:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato

presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 23 aprile 2024, l'avv. Silvia Cordova per il ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo di questo giudizio il ricorrente proponeva ricorso innanzi a questa Corte per vedersi riconoscere il diritto alla corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) sulla pensione di reversibilità in godimento, con corresponsione dei ratei arretrati maturati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.

I.a. Lo stesso rappresentava di essere titolare di pensione cat. VOCPDEL n. OMISSIS con decorrenza da aprile 2015 e di aver richiesto in data 22.08.2022 alla competente sede INPS di provvedere alla liquidazione e al pagamento degli assegni per in nucleo familiare (ANF) per come previsti dall'art. 2 del D.L. n. 69/1988, come convertito nella L. n. 153/1988, a decorrere dalla data del 01.09.2017, rappresentando al contempo che, alla data di proposizione del ricorso, l'Istituto non aveva provveduto a liquidare la prestazione richiesta.

Parte ricorrente lamentava l'erronea mancata liquidazione del trattamento di ANF sul trattamento pensionistico in godimento, in quanto, ai sensi del citato art. 2 del D.L. n. 69/1988 istitutivo della misura in oggetto e delle modificazioni intervenute con la L. n. 296/2006 in materia, il sig. F. risulterebbe in possesso già dalla data della presentazione della domanda

amministrativa dei requisiti normativamente previsti dalle tabelle di riferimento aggiornate per beneficiare del trattamento richiesto.

In tal senso era rappresentato che il ricorrente aveva allegato alla domanda amministrativa di riconoscimento dell'ANF tanto le autocertificazioni relative alla sussistenza dei requisiti della vivenza a carico e di reddito necessari al riconoscimento della prestazione, tanto le dichiarazioni relative al reddito posseduto dallo stesso, dalla quali emergerebbe la mancanza di redditi diversi da quelli derivanti dal trattamento pensionistico tanto in capo al sig. F. quanto in capo alla coniuge sig.ra D.C., con il conseguente soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dalla normativa per la corresponsione del trattamento migliorativo richiesto.

I.b. Parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente alla prestazione richiesta con decorrenza dal 01.11.2018;
- condannare, di conseguenza, l'INPS al pagamento degli assegni per il nucleo familiare con decorrenza dal 01.09.2017 o dalla diversa decorrenza che verrà accertata in corso di causa;
- condannare, l'INPS, al pagamento di spese, diritti e onorari da liquidare in favore degli avvocati antistatari.

II. Con decreto del 28 luglio 2023 veniva fissata l'udienza di discussione per il 20 dicembre 2023.

In data 16 novembre 2023 parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza effettuata in data 15 novembre 2023.

III. In data 6 dicembre 2023 si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando

di aver provveduto a concedere l'ANF con decorrenza dall'1.12.2017 da corrispondere sulla rata di febbraio 2024 per il periodo 01.12.2017-01.07.2023, chiedendo contestualmente il rinvio del giudizio al fine di dichiarare la cessata materia del contendere.

IV. All'udienza del 20 dicembre 2023 con ordinanza a verbale, su richiesta concorde delle parti, veniva fissata l'udienza del 23 aprile 2024 per verificare l'integrale soddisfazione del ricorrente.

V. In data 25 marzo 2024 l'INPS depositava note difensive in cui rappresentava che la liquidazione del beneficio richiesto era avvenuta nel mese di febbraio 2024 allegando il relativo cedolino pensionistico.

VI. All'udienza del 23 aprile 2024 le parti concordavano sulla richiesta di cessazione della materia del contendere.

La causa, quindi, era posta in decisione.

DIRITTO

1. In considerazione di quanto rappresentato concordemente dalle parti sul fatto che l'Amministrazione resistente ha provveduto a riconoscere il beneficio richiesto, liquidando anche gli arretrati dovuti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere è un istituto di estinzione del processo previsto espressamente soltanto da alcune disposizioni sul processo tributario (art. 46 D.lgs. n. 546 del 1992) e dal codice del processo amministrativo (art. 34 D.lgs. n. 104 del 2010), in quanto nei relativi giudizi la contestazione si sostanzia in modo prevalente nell'impugnativa di un provvedimento autoritativo, la cui rimozione in autotutela determina il venire meno dell'oggetto del contendere. Tale istituto, pur non essendo disciplinato

né dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, a seguito di elaborazione giurisprudenziale ha trovato ormai piena applicazione nell'ambito di tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti così come nell'ambito dei giudizi civili.

La cessazione della materia del contendere rappresenta, infatti, una fattispecie di estinzione del processo, diversa da quelle espressamente disciplinate dal codice della giustizia contabile e dal codice di procedura civile come la rinuncia agli atti del processo, che si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e che può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, quando il fatto nuovo che determina l'integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., n. 7871/2019 e n. 22446/2016).

2. Nella fattispecie di cui è giudizio, come concordemente dedotto da entrambe le parti, l'INPS ha provveduto in via amministrativa a riconoscere al ricorrente il beneficio richiesto liquidando tutti gli arretrati dovuti e tale liquidazione e il successivo pagamento sono stati ritenuti da parte ricorrente pienamente soddisfatti.

Pertanto, è venuta meno *ex se* la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr., C. conti, *ex plurimis*: Sez. giur. Calabria, sent. 433/2019, Sez. giur. Reg Siciliana, n. 924/2019, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 779/2009; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 76/2017).

Ne consegue che dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio per

cessazione della materia del contendere.

3. Le spese di lite vanno compensate integralmente considerato che la liquidazione del beneficio appare essere stata disposta dall'Istituto previdenziale prima della notifica del ricorso e che INPS si è costituito in giudizio per rappresentare l'avvenuta liquidazione del beneficio nonostante la non ritualità della chiamata in giudizio poiché la notificazione del ricorso è stata effettuata dal ricorrente in violazione del termine per comparire non minore di 90 giorni previsto dall'art. 155, co. 6 c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe

- dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

